

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE - (Provincia di Avellino) - **Statuto Comunale.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Torre Le Nocelle

1. Il Comune di Torre Le Nocelle è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto; rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.

3. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Territorio ed emblemi comunali

1. Il Comune di Torre Le Nocelle comprende la parte di territorio nazionale delimitata con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, costituita oltre che dal capoluogo anche da Campoceraso, Felette, Bosco Faiano, San Mercurio, San Iuliano, Cerreto, Madonna delle Grazie, Pesanti, Cirignano, Fontana d'Agli, Piesco e Grifi. Si estende per Kmq. 10,10 e confina con i Comuni di Taurasi, Mirabella Eclano, Montemiletto, Pietradefusi e Venticano.

2. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/6/1991;

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune di Torre Le Nocelle, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a garantire l'affermazione

dei diritti delle persone, quali la libertà, la pari dignità e l'uguaglianza ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno esercizio; opera per l'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili e per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile.

2. Il Comune di Torre Le Nocelle partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione; crede nei principi europeistici, in quelli della pace, della solidarietà e della integrazione dei popoli.

3. Il Comune di Torre Le Nocelle:

- Opera per rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro;
- Riconosce e persegue l'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna ed a tal fine istituisce un'apposita commissione;
- Favorisce e sostiene la crescita delle attività culturali, l'incremento delle attività sportive dilettantistiche di cui riconosce la valenza educativa e formativa, lo sviluppo del turismo sociale;
- Concorre a garantire il diritto alla salute, promuovendo l'educazione sanitaria, la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Opera per la valorizzazione della persona ispirandosi alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e per la rimozione di ogni causa e forma di emarginazione;
- Garantisce l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale mediante la partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa, l'accesso agli atti e ai documenti,

l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti;

- Promuove lo sviluppo sostenibile delle attività economiche favorendo forme di associazionismo e cooperazione;
- Adotta tutte le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente nelle sue peculiarità e predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare in caso di calamità;
- Organizza razionalmente l'uso del territorio garantendo la partecipazione di tutti ai processi di pianificazione urbanistica.

Art. 4

Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.

3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente, nonché un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 5

Forme di cooperazione e collaborazione

1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.

2. A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici.

Art. 6

Regole dell'azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e far emergere le relative responsabilità.

2. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 7

Principi di organizzazione dell'attività comunale

Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, dell'imparzialità, della più diffusa informazione, dell'efficienza, efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Art. 8

Relazioni sindacali

1. Il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico, le politiche tariffarie, le politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici protocolli d'intesa.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE

Art. 9

Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti e agli stessi è data facoltà di interpellare e di chiedere chiarimenti all'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle disposizioni tributarie.

Art. 10

Gli Istituti della Partecipazione

1. Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:

- a) le consulte;
- b) le libere associazioni;
- c) il volontariato;
- d) l'iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte;
- e) il referendum consultivo;
- f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- g) il diritto di accesso e di informazione;
- h) il difensore civico;

Art. 11

Le Consulte

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione, ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate con l'atto istitutivo.

2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.

3. Il Consiglio comunale con l'atto istitutivo individua la composizione della Consulta, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri.

Art. 12

Le Libere Associazioni

1. Il Comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo con specifico regolamento agevolazioni economiche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali, in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando in loro favore la normativa statale e regionale vigente.

Art. 13

Promozione del Volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà.

2. Il Comune individua, anche con la collaborazione delle associazioni del volontariato regolarmente costituite, le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle idonee capacità e prevedendo specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Art. 14

Istanze e petizioni

1. I cittadini residenti possono rivolgere istanze e petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento in questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco.
3. Il regolamento determinerà la procedura per la presentazione delle istanze e delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità, l'esame di ammissibilità, le conseguenti determinazioni.

Art. 15

Proposte

1. I cittadini residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente.
2. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
3. Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura e le modalità della proposta, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, le conseguenti determinazioni.

Art. 16

Referendum

1. Su proposta della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali, il Sindaco indice un referendum consultivo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali per pronunciarsi su questioni interessanti l'intera comunità locale e in materia di esclusiva competenza comunale.

Art. 17

Il Referendum Consultivo ad iniziativa popolare

1. Oltre che ad iniziativa degli organi comunali, il referendum consultivo può essere promosso ad iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita del paese ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti in merito dell'Amministrazione medesima.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando sia proposto da non meno di 250 cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, con sottoscrizione autenticata da raccogliersi nell'arco di tre mesi; la formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum è valutata dalla Giunta.
4. Il regolamento sul referendum consultivo ad iniziativa popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione, le adeguate forme di pubblicità, il giudizio di ammissibilità.
5. Il risultato del referendum, discusso dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla ufficiale comunicazione del risultato, vincola gli organi dell'Amministrazione a dare corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

Art. 18

Esito del Referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco.
3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora il Consiglio Comunale intenda discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.
4. Nel corso dell'anno non può essere indetta più di una giornata di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.
5. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di due proposte referendarie. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.

Art. 19

Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

1. I referendum possono essere indetti su materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- c) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui e l'applicazione di tributi;
- d) materie relative alla legislazione urbanistica.

Art. 20

Partecipazione al Procedimento

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimenti con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Ove possibile hanno altresì diritto di essere informalmente sentiti dagli organi competenti.

4. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente per l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fermo restando che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

Art. 21

Accesso e Informazione

1. Gli atti del Comune sono pubblici.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 22

Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico comunale, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale.

2. Su deliberazione del Consiglio Comunale il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico difensore civico tra enti diversi o avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.

3. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza di tre quarti dei componenti, con le modalità previste dal regolamento, su candidature proposte dai movimenti del volontariato, dall'associazionismo e da altri organismi di partecipazione.

4. Il Difensore Civico deve essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o equipollente e di provata esperienza nella pubblica amministrazione e/o nel settore giuridico.

5. Il regolamento definisce i requisiti, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, nonché il rapporto economico e le modalità. Il mandato ha una durata di 5 anni, indipendentemente dalla durata della legislatura e non si può essere nominati per più di due volte.

Art. 23

Prerogative

1. Il Difensore Civico è un pubblico ufficiale. Egli assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica. Durante il suo mandato non può svolgere attività di qualunque tipo che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.

2. Lo Statuto ed il regolamento sulla partecipazione garantiscono l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico. Il regolamento individua le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri di cui dispone, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

Art. 24

Funzioni

1. Il Difensore Civico riceve, formalizza e cura le richieste dei cittadini singoli od associati, in ordine a documentate istanze verso l'amministrazione comunale.

2. Organizza l'attività di informazione rivolta ai cittadini per consentire loro l'accesso agli atti, la conoscenza e le possibilità di tutela dei loro diritti.

3. La competenza del Difensore Civico si estende all'attività di tutti gli organi del Comune, nonché delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione comunale.

4. Tramite intesa tra l'amministrazione comunale e le amministrazioni interessate, il Difensore Civico può estendere la propria competenza anche all'attività di tali amministrazioni.

Art. 25

Albo Pretorio

1. L'Albo Pretorio è collocato nella sede comunale in luogo facilmente accessibile.

2. Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio e della pubblicazione degli atti è il Messo Comunale nominato dal Sindaco.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 26

Gli organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Art. 27

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio comunale sono regolate dalla legge; il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio sono disciplinati dal regolamento.

2. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici che guidano e coordinano l'attività amministrativa, esercitando sulla stessa il controllo politico-amministrativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento delle linee programmatiche.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

4. Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva all'insediamento da tenersi nei termini di legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Sulla base di tali indirizzi provvede anche alla nomina, nei casi

espressamente previsti dalla legge, dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e può promuoverne la revoca sulla base di congrua e valida motivazione.

5. Il Consiglio comunale adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 28

Insedimento del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, che la presiede, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Il Sindaco nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento e comunica i nominativi dei componenti della Giunta Comunale.

Art. 29

Consigliere Comunale

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

3. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco in forma scritta e immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

5. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a cinque sedute consecutive.

6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità della decadenza del consigliere per la mancata partecipazione alle sedute.

Art. 30

Prerogative dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa con proposta di deliberazione per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, mozioni con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

2. Nell'esercizio del potere d'iniziativa il Consigliere si avvale, sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificamente previsti.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune; hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli enti suddetti nei limiti previsti dalla legge.

4. Rispettando il segreto d'ufficio secondo quanto stabilito dalla legge, i Consiglieri hanno diritto d'accesso agli uffici degli enti di cui al precedente comma, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.

5. Ai gruppi consiliari di minoranza spetta la designazione del presidente delle commissioni di controllo o di garanzia individuate nel regolamento.

Art. 31

Gruppi consiliari

1 I gruppi consiliari, costituiti dai Consiglieri comunali, si riuniscono entro venti giorni dalla comunicazione della proclamazione degli eletti, per l'elezione del capogruppo. I singoli gruppi entro il giorno successivo alla prima riunione del Consiglio Comunale devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le eventuali variazioni.

2 Il Consiglio Comunale riconosce che il capogruppo dimissionario che non abbandona il gruppo di appartenenza, senza che il gruppo indichi il sostituto, ne esercita le funzioni fino alla designazione del nuovo.

3 Il Consiglio Comunale riconosce che, in mancanza di indicazione del capogruppo consiliare da parte di una lista politica entro 24 ore dalla prima riunione del Consiglio Comunale, o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali nella lista ed in caso di parità il più anziano di età). Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere. Possono costituirsi nuovi Gruppi consiliari anche nel corso del mandato amministrativo.

Art. 32

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme del regolamento consiliare

2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzione consultiva e/o istruttoria, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, svolgono indagini conoscitive, dispongono, per i regolamenti comunali e per gli altri atti individuati dal regolamento del consiglio, di poteri redigenti di provvedimenti da approvare in via definitiva dal Consiglio.

3. Relativamente alle proposte di deliberazione dello schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani urbanistici generali ed attuativi dei piani di settore, degli atti di programmazione, dei regolamenti, le Commissioni competenti, se nominate, formulano il parere con relazione scritta presentata al Consiglio dal Presidente.

4. Il regolamento consiliare determina anche le procedure di lavoro delle Commissioni e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 33

Convocazione del Consiglio comunale

1. Salvo diverse disposizioni di legge, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta. In assenza del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco. Se il Vice Sindaco non è consigliere comunale, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano cioè colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai singoli Consiglieri, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

3. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.

Art. 34

Validità e pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare a tutela dei diritti di riservatezza.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati. Ai fini della validità delle sedute, nella determinazione del numero legale ai sensi della legge non è computato il Sindaco.

3. Il regolamento disciplina ulteriormente lo svolgimento delle sedute consiliari, i casi di convocazione obbligatoria, i termini e le modalità di convocazione e di consultazione degli e delle proposte da parte dei consiglieri comunali, la seconda convocazione e l'istituto della mozione di sfiducia.

4. Il regolamento del Consiglio comunale, nonché le modifiche allo stesso, sono approvate a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio assegnati

Art. 35

Sessioni

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività in sessioni, ordinarie e straordinarie, secondo le esigenze della programmazione.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione le linee programmatiche, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 36

Conflitto d'interesse

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 37

Composizione della Giunta

1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori. Uno degli assessori assume la carica di Vice Sindaco su nomina del Sindaco. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia i cittadini non facenti parti del Consiglio purché eleggibili e non incompatibili; gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni; hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 38

Assessore anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla Legge e dallo Statuto, l'anzianità degli assessori è determinata dalla priorità stabilita dal Sindaco nell'atto di nomina.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 40

Cessazione, revoca e decadenza degli Assessori

1. La decadenza dei singoli assessori nei casi previsti dalla legge è dichiarata dalla Giunta su proposta del Sindaco.

2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco e immediatamente protocollate, sono irrevocabili e comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale contestualmente alla comunicazione della nuova nomina.

3. Il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

4. La revoca deve essere motivata.

Art. 41

Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta Comunale sono determinate dalla legge.

2. Agli assessori può essere attribuita la responsabilità dei servizi e delle funzioni gestionali e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, se previsto da leggi in vigore.

Art. 42

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente e s'intende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitagli dalla legge e può, in tale veste, adottare provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Il Sindaco esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti fermo restando il potere di delegare, con proprio provvedimento, lo svolgimento temporaneo delle proprie funzioni ad assessori.

3. Il Sindaco può conferire ad uno o più Consiglieri, l'incarico di coadiuvarlo nell'esercizio di funzioni amministrative inerenti specifiche attività o servizi senza attribuire ai medesimi alcun potere a rilevanza esterna.

Art. 43

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte secondo le disposizioni dettate dalla legge, che ne disciplina inoltre durata in carica, eleggibilità, incompatibilità ed attribuzioni. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento, secondo le modalità previste dalla legge e resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

Art. 44

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata dallo scioglimento del Consiglio Comunale o dall'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 45

Vice Sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di Legge. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dagli assessori, secondo l'ordine di anzianità, rappresentata dall'età.

3. In mancanza anche degli assessori fa le veci del Sindaco il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, escluso il Sindaco neo eletto ed i cittadini candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 46

Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione del personale.

3. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

Art. 47

Personale e dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel programma triennale ed annuale del fabbisogno complessivo del personale distinto per categorie professionali.

2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 48

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, alle condizioni fissate dalle norme in materia, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire le relative finzioni al Segretario Comunale.

Art. 49

Responsabili dei servizi e degli uffici

1. I responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono a organizzare i servizi e gli uffici ad essi assegnati in base alle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 50

Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, il conferimento di incarichi per personale dirigenziale con contratto a tempo determinato nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità. La durata di tali incarichi non può essere superiore alla durata della legislatura in corso e possono essere revocati dal competente organo.
2. Per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedono particolari professionalità possono essere assunte collaborazioni esterne regolate da convenzione a termine.

Art. 51

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e agli uffici.
4. Il Segretario Comunale:
 - a) assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività nel rispetto delle specifiche competenze;
 - c) su incarico del Sindaco, conferito a seguito di inerzia o inadempimento dei responsabili dei servizi, sospende o revoca atti riservati alla loro competenza con avocazione a sé;
 - d) risolve i conflitti di competenza tra i responsabili dei servizi provvedendo all'attribuzione delle competenze medesime;
 - e) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento di funzionari apicali.

Art. 52

Il Vicesegretario Comunale

1. Il Vicesegretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale sostituendolo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 53

Responsabilità verso terzi

1. Le responsabilità dei dipendenti comunali come quelle degli Amministratori sono disciplinate dalle leggi in vigore.

**TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 54

Ordinamento

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento e dalle leggi statali.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 55

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 56

Amministrazione dei beni comunali

1. La tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è affidata ad un apposito ufficio dell'Ente. L'inventario viene rivisto di regola ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, esser dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con atto della Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni o, comunque da cespiti non imputabili ai primi tre titoli dell'entrata devono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 57

Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Art. 58

Controllo della gestione

1. I risultati finali di gestione sono dimostrati nel rendiconto con il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 59

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti di appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti e per gli interventi in economia.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 60

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti che resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 61

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 62

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Il Comune sceglie le forme di gestione dei servizi che assicurino maggiori efficienza ed economicità dopo averne individuato gli ambiti territoriali ottimali, ricerca, qualora dall'indagine condotta risulti migliore la gestione in forma associata con altri enti locali, la collaborazione di questi e promuove le iniziative utili alla costituzione degli organismi associativi.

Art. 63

Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale; d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche, culturali e sociali connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 64

Istituzioni

1. L'istituzione costituisce organo di gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale ed operante in settori quale la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.

2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione costitutiva dell'istituzione, stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art 65

Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, che ne disciplina ordinamento e funzionamento, nell'ambito della legge.

Art. 66

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici, deve essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 67

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo continuato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche, culturali e sociali connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 64

Istituzioni

1. L'istituzione costituisce organo di gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale ed operante in settori quale la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.

2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione costitutiva dell'istituzione, stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art 65

Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, che ne disciplina ordinamento e funzionamento, nell'ambito della legge.

Art. 66

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici, deve essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 67

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo continuato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 68

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

Art. 69

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nell'accordo unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza salvo che con la legislazione regionale sia stabilito un termine diverso.

4. Nelle materie diverse da quelle di cui al precedente terzo comma il Sindaco informa il Consiglio o la Giunta comunale a seconda della competenza nella materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 70

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge vigente.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale.

3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto comporta la riproduzione integrale dell'intera parte statutaria aggiornata.

4. Nei tre mesi precedenti la data presunta delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale lo Statuto non può essere soggetto a revisioni, salvo che la revisione non sia resa obbligatoria dalla legge.

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, trascorsi i quali, entra in vigore.

2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.